



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Documento di consultazione n. 4/2017

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E STRUTTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, DI AUTORIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO E DELLE FUSIONI E SCISSIONI DI CUI AL TITOLO XIV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	Ordine degli Attuari
Osservazioni generali	

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
<p>Reg. 38 del 3/6/2011 Art. 2</p>	<p>1 Punti c-bis e i-bis</p>	<p>Relativamente al contenuto dei commi in oggetto si rileva un'incongruenza rispetto a quanto riportato nell'allegato A-bis.</p> <p>Nei commi in oggetto le plus da rimborso sembrano non essere differibili; infatti, in base all'art 2, comma 1 lettere c-bis) e i-bis) sono differibili solamente le plus e minus "realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata". I rimborsi non sono definibili come "vendite".</p> <p>Questo è in contrasto con l'allegato A-bis dove le plus e le minusvalenze da rimborso del circolante sono generalmente incluse nella voce B (quindi differibili nel fondo utili).</p> <p>Se l'intento del legislatore è di far entrare anche i proventi di rimborso nel perimetro del fondo utili, sarebbe meglio nell'ambito dell'art 2 riferirsi a plus e minus "... realizzate a seguito della vendita e del rimborso a scadenza di attività facenti parte della gestione separata."</p>
<p>Reg. 38 del 3/6/2011 Art. 7-bis</p>	<p>3</p>	<p>Si chiede che, per le gestioni separate che prevedono il fondo utili e che in futuro saranno in run-off, il tempo massimo di 8 anni venga sostituito con un orizzonte temporale individuato in funzione della durata residua media dei contratti a cui si applica il fondo utili. In caso contrario, si aprirebbe la possibilità per le imprese di non riconoscere ai contratti quota parte delle plusvalenze nette accantonate.</p>
<p>Reg. 38 del 3/6/2011 Art. 7-ter</p>	<p>1</p>	<p>Si chiede di modificare il testo come segue:</p> <p><i>b) per le gestioni separate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali agisce il fondo utili, il risultato finanziario e la giacenza media sono riproporzionati sulla base del criterio indicato all'articolo 7-bis, comma 5; il risultato finanziario così ottenuto è diminuito delle corrispondenti plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire nel periodo di osservazione. Ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali il fondo utili non agisce si applica il solo articolo 7.</i></p>
<p>Reg. 38 del 3/6/2011</p>	<p>3</p>	<p>Si chiede se, nel caso di gestioni con rendimenti definiti mensilmente, previa opportuna definizione e formalizzazione di specifici criteri da parte dell'organo amministrativo da adottarsi con cadenza annuale,</p>

Art. 7-ter		l'attività prevista dal presente comma possa essere delegata ad un comitato interno.
Reg. 38 del 3/6/2011 Art. 13	1-bis	<p>Si chiede di modificare il testo come segue:</p> <p>Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa indica il tasso medio di rendimento determinato ai sensi dell'articolo 7 e il tasso medio di rendimento calcolato tenendo conto della quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario dell'attribuzione del fondo utili nel periodo di osservazione considerato, come previsto dagli articoli 7-bis e 7-ter. L'impresa fornisce, inoltre, evidenza analitica delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili, degli importi del fondo utili attribuiti al rendimento e dell'importo residuo del fondo utili. L'impresa utilizza lo schema di rendiconto riportato in Allegato A-bis, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.</p>
Reg. 38 del 3/6/2011 Art. 14-quater	1 lettera b)	Sembrirebbe appropriato fare riferimento all'articolo 12 comma 1-bis piuttosto che al comma 2-bis.
Reg. 38 del 3/6/2011 Art. 14-quater	2	La possibilità di derogare le regole di contabilizzazione degli utili/perdite per gli strumenti derivati è applicabile a tutte le gestioni separate, comprese quelle legate ai PIP, per i quali non risulta possibile esercitare il diritto di riscatto e pertanto in contraddizione con il diritto in capo agli assicurati in caso di variazioni contrattuali.
Reg. 38 del 3/6/2011 Allegato A-bis		<p>Si segnala un probabile refuso nella formula contenuta nel presente allegato in coerenza con quanto definito al comma 2 dell'Articolo 7 e con quanto riportato alla voce 700 bis della stessa tabella:</p> <p>Errata: $R1 = (A+B+C+D)/G$ Corrige: $R1 = (A+B+C-D-E)/G$</p> <p>Inoltre, per maggior chiarezza, si propone un'eventuale modifica delle formule indicate:</p> <p>Voce 700 - Risultato finanziario netto $S = A+B+C-D-E$ Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. 38/2011): $R1 = S / G$</p>

		700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7-ter comma 1 lett b): $N = S \times M$
Osservazioni generali		<p>Le modifiche di seguito proposte (seguenti 3 righe) derivano dal presupposto che il fondo utili abbia una natura "nozionale" di riferimento che riporta le plus valenze nette accantonate e non già distribuite, che in futuro potrebbero, in tutto o in parte, essere attribuite ai contratti in funzione anche delle relative clausole di rivalutazione. La componente che in funzione delle clausole di rivalutazione verrà attribuita ai contratti dovrebbe essere valutata in termini tecnici attuariali ed andare a costituire propriamente un'opportuna Riserva Fondo Utili.</p> <p>Nel caso in cui le modifiche in oggetto non vengano accolte, ossia nel caso in cui si ritenga che il Fondo Utili abbia natura di riserva matematica, si chiede di eliminare dal punto c bis) dell'allegato 14-ter la seguente frase:</p> <p>[...]. Fornisce altresì evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, ai criteri di calcolo adottati. [...]</p> <p>in quanto la riserva fondo utili avrebbe natura meramente contabile (pari al fondo utili) e non tecnico-valutativa, pertanto non ci sarebbero specifici "criteri di calcolo" da variare nel corso del tempo.</p>
Reg. 38 del 3/6/2011 Art. 2	1 lettera c- bis)	<p>Si propone pertanto la seguente modifica:</p> <p>"fondo utili": fondo-ammontare nozionale costituito mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata non ancora attribuite al risultato finanziario della gestione stessa;</p> <p>Si propone inoltre di inserire il seguente comma 1 lettera c-ter):</p> <p>"Riserva fondo utili": accantonamento della quota parte del fondo utili che si prevede di retrocedere in futuro agli assicurati ed iscritto nelle riserve matematiche.</p>
Reg. 38 del 3/6/2011 Art. 7-bis	2	Eliminare
Reg. 22 28/3/2008	1	<p>Si propone di sostituire la frase:</p> <p>"[...] l'impresa costituisce la riserva fondo utili che comprende l'accantonamento delle plusvalenze nette</p>



I V A S S
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



**Allegato 14 Punto
38-bis**

realizzate non attribuite al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione”,
con la seguente:

“[...] l’impresa costituisce la riserva fondo utili come accantonamento della parte del fondo utili che si prevede di retrocedere in futuro agli assicurati. Tale parte è determinata tramite stime attuariali prospettiche che facciano ricorso a criteri di prudenzialità. E’ ritenuto ammissibile l’accantonamento a riserva dell’intero fondo utili.”